

L'orizzonte multidimensionale dello Stato fascista. Concetti, lessici, discorsi

MAURIZIO CAU

1. *Il discorso polifonico sullo Stato fascista*

In uno dei passaggi più noti della sua *Teoria generale dello Stato fascista* (1937), Sergio Panunzio descriveva i caratteri essenziali del nuovo modello statale facendo ricorso a un lungo elenco di attributi: «Lo Stato fascista è — insieme — uno Stato monarchico e popolare; democratico e aristocratico; uno Stato Sociale e politico, anzi uno Stato fortemente politico ossia governativo, appunto perché uno Stato fortemente ed organicamente sociale; uno Stato sindacale, perché costituito di Sindacati, e corporativo perché collegante e riducente ad unità di corpo sociale i Sindacati; sindacale perché corporativo e corporativo perché sindacale; uno Stato politico e giuridico insieme [...]; dico "Stato giuridico" e non "Stato di diritto", perché lo Stato fascista, essendo per definizione uno Stato politico, ossia etico, non si riduce, come lo Stato di diritto, [...] alla pura custodia e garanzia dei diritti privati dei cittadini [...]; ma lo Stato fascista

è soprattutto uno Stato idealista, spirituale od educativo, ossia uno Stato-partito, o, se partito è uguale ad associazione o *ecclesia*, uno Stato ecclesiastico»¹.

In questa ricca e spiraliforme definizione sembra non mancare nulla, ma Panunzio, espressione della corrente radicale della giuspubblicistica italiana, precisa un'ulteriore caratteristica dello Stato fascista, che in un certo senso le comprende tutte: «Un carattere dello Stato fascista non abbiamo indicato, per quanto esso sia sottinteso [...], il quale invece costituisce la qualifica più ripetuta e corrente e più onnicomprensiva dello Stato fascista: il carattere totalitario. Lo Stato fascista è invero uno Stato tipicamente e pienamente totalitario»². Riepilogando, lo Stato fascista di Panunzio è monarchico, popolare, democratico, aristocratico, sociale, politico, governativo, sindacale, corporativo, giuridico, etico, idealista, spirituale, educativo, partito, ecclesiastico e infine totalitario. Una polifonia suggestiva, ma disorientante.

Al netto di una certa indeterminatezza concettuale e dell'ampollosità tipica dell'oratoria del Ventennio, il passo fissa plasticamente una caratteristica specifica dello Stato fascista, ossia la sua ambiguità definitoria, che riflette a sua volta una realtà storica sfuggente e frastagliata. La letteratura dedicata alle forme assunte della statualità fascista è sterminata e nel breve spazio di questo contributo non è certo possibile ripercorrerne esaustivamente le pieghe, né tentare di descrivere in poche battute l'essenza di un'esperienza storica oltremisura complessa e variegata. Per rispondere all'obiettivo del fascicolo e contribuire alla costruzione di una mappa concettuale della realtà costituzionale fascista, mi limiterò a riflettere sul carattere variegato, polisemico e multidimensionale dello Stato fascista, a partire da alcune delle categorie utilizzate dai suoi contemporanei per definirlo.

In un lavoro di grande rilevanza per la letteratura storico-giuridica sul fascismo, Pietro Costa ha parlato di un «lessico politico multistratificato»³ del regime. Per isolare alcune delle principali caratteristiche dell'esperienza statuale fascista è opportuno muovere proprio dal nodo lessicale e concettuale che la descrive, ripercorrendo le principali declinazioni che ha conosciuto nel corso del Ventennio. Qualche anno fa Sabino Cassese si chiedeva provocatoriamente: «È esistito uno Stato fascista?»⁴. La domanda non ha perso di rilevanza e la risposta non può che passare (anche) per una scomposizione del concetto-fenomeno Stato, condotta attraverso l'esame dei documenti programmatici che hanno scandito la controversa esperienza storica del fascismo e delle interpretazioni che dello Stato sono state fornite dalla dottrina giuridica.

A insistere su una declinazione in senso

plurale dello Stato non fu solo Panunzio. Si prenda quanto scriveva nel 1936 Francesco Ercole in un testo dedicato alla *Rivoluzione fascista*: «Lo Stato voluto e creato dal Fascismo è sì uno Stato *forte*, e uno Stato *etico* [...], ma è pur sempre uno Stato *moderno*; e quindi è, e tiene ad essere, come sono tutti gli Stati moderni, uno Stato *giuridico*, vale a dire uno Stato in cui la sfera di libertà accordata agli individui [...] non può essere, e non è, abbandonata alla discrezione o all'arbitrio dei singoli»⁵. Aprendo il ragionamento al tema del rapporto col Pnf, Ercole proseguiva: «Stato fascista non significa [...] Stato-Partito in contrapposizione a Stato-popolo, quale sarebbe stato lo Stato democratico-liberale»⁶.

Le pratiche definitorie dello Stato fascista proposte dalla dottrina del tempo manifestano una certa tendenza all'indeterminatezza. Si tratta di un aspetto sottolineato già da una parte della scienza giuridica coeva, la quale di fronte alla fuggevolezza di certe definizioni ha provato un senso di disorientamento non così lontano da quello del lettore di oggi. Si veda quanto scriveva Carlo Esposito nella prolusione al Corso di diritto costituzionale tenuta all'Università di Padova nel gennaio 1940, in cui il costituzionalista napoletano prendeva posizione di fronte alle definizioni proposte, tra gli altri, da Ercole, Panunzio, Rocco, Costamagna, Bottai: «La dottrina giuridica, in ossequio alle leggi e in conformità delle dichiarazioni ufficiali, ha ormai fatta propria la denominazione di *Stato fascista* ed in genere ha avuto anche la buona intenzione di determinare il significato giuridico della espressione. Non può, però, dirsi che questa lodevole intenzione sia stata coronata da successo, ché anzi la grande varietà dei risultati permette di affermare che non si

è raggiunta neanche una iniziale chiarificazione»⁷. Per molti, proseguiva Esposito, «Stato fascista varrebbe quanto Stato corporativo, per altri quanto Stato totalitario, oppure autoritario, oppure forte, oppure militare, oppure gerarca; per altri Stato fascista significherebbe Stato etico, oppure Stato organico, oppure veramente sociale, o solidarista; e per altri Stato veramente legale, pienamente di diritto, di equità e di giustizia»⁸.

Pur riconoscendo che molte delle accezioni attribuite dalla dottrina allo Stato fascista dipendevano direttamente da dichiarazioni di Mussolini, fatto che sembrava certificarne la legittimità, Esposito biasimava «la consuetudine di distaccare una singola frase dall'insieme di un discorso o di uno scritto del Capo del Governo, e un singolo discorso o scritto dall'insieme degli scritti, nel vano tentativo di dare un fondamento autorevole, se non decisivo, a tesi infondate»⁹. Non contestava che «l'esame delle nostre leggi e della realtà del nostro Stato provi che questo, dopo l'avvento del Fascismo, sia divenuto corporativo, totalitario, autoritario, militare, etico»¹⁰, ma che l'espressione «*Stato fascista*» sia sinonima di alcuna o più di quelle riferite, oppure che essa sia espressione riassuntiva di tutte, sicché nell'un caso come nell'altro essa non avrebbe un significato proprio e particolare»¹¹.

Nella sua analisi, Esposito rilevava la saldatura verificatasi nel corso degli anni tra il linguaggio comune e quello legislativo, per i quali «*Stato fascista* designa lo Stato italiano dopo l'avvento del Fascismo al potere e per effetto di tale conquista del potere»¹². Per «lumezzare il concetto giuridico dello Stato fascista»¹³ era necessario per Esposito guardare alla realtà politica del

regime e alle varie declinazioni che il potere fascista aveva assunto, ma il rapporto non poteva essere «quello della identità e neanche della parte con il tutto o vice versa, sibbene quello della causa con l'effetto. Lo Stato italiano, cioè, è oggi corporativo, totalitario, autoritario, etico, perché fascista; perché il Fascismo ha assunto dal 1922 il potere dello Stato, e a queste ulteriori trasformazioni dello Stato tendeva fermamente (in maniera più o meno esplicita), assumendo il potere, e perché questo ha voluto con fermezza in 17 anni d'esercizio del potere rivoluzionariamente conquistato»¹⁴.

Da questi primi riferimenti appare evidente quanto sia stretto il legame tra l'articolazione giuridica dello Stato fascista e la sua esperienza storico-politica. Intenderei dunque ripercorrere alcuni dei lemmi e delle coppie concettuali in cui la realtà prismatica e sfaccettata dello Stato fascista si trova riflessa e in un certo senso parcellizzata, e che contribuiscono a definire la costellazione storica e concettuale dello Stato negli anni del fascismo.

2. *Lo Stato (nuovo) in prospettiva*

Prima di procedere ad una rapida ricognizione dell'orizzonte concettuale dello Stato fascista è bene sottolineare in via preliminare alcuni aspetti. Una delle questioni centrali dello studio della cultura fascista rimanda alla dialettica tra rappresentazione e realtà, tra immagini e istituzioni, tra mito e traduzione storica dei progetti di riordino della statualità. Per quanto centrale, si tratta di un tema che lambisco senza risolvere. Di fatto privilegerò la costruzione teorica e le interpretazioni che i giuristi hanno



Sede del partito fascista, Roma, 1934

proposto della realtà istituzionale fascista, ben sapendo che lo iato tra la polifonia di proposte dottrinali sviluppate dalla cultura giuridica e politica fascista e la traduzione storica e istituzionale di quelle proposte è stato in molti campi ampio e che, dunque, lo Stato fascista pensato e descritto dalla scienza giuridica del tempo non è, di per sé, un'immagine necessariamente fedele di ciò che lo Stato fascista è stato sul piano storico-istituzionale.

Un secondo aspetto riguarda la dimensione temporale in cui si è sviluppato l'esperimento statale promosso dal regime mussoliniano. Se lo Stato fascista non rappresenta un nucleo concettuale omogeneo, è anche per via dell'evoluzione che esso ha conosciuto nel corso del Ventennio. Dalla

nascita del movimento fascista al suo consolidamento, dalle leggi fascistissime all'istituzione dell'impero, dal varo del sistema corporativo al suo effettivo (e parziale) inveramento, il fascismo ha conosciuto numerose svolte, che ne hanno a più riprese ridefinito i contorni. Il fascismo non si è sviluppato in un tempo omogeneo e vuoto, pertanto l'esame del suo lessico concettuale deve tenere conto dei diversi piani temporali che ne hanno segnato l'evoluzione. Come ha ricordato Sabino Cassese, a rigore non si potrebbe parlare di uno "Stato fascista" e «per denominarlo, bisognerebbe [...] usare il plurale, riferendosi distintamente allo Stato della prima fase (1922 o 1925-1930) e allo Stato fascista della maturità (1930-1943)»¹⁵.

Un ulteriore elemento, che meriterebbe ben altro approfondimento, riguarda la necessità di dare profondità storica alla riorganizzazione delle istituzioni giuridiche e politiche promossa dal fascismo. Lo Stato fascista – ormai è un dato ampiamente acquisito – non nacque come Minerva dalla testa di Giove e il suo sviluppo va ricollegato alla crisi dello Stato moderno avviatasi a inizio secolo¹⁶. I primi cedimenti dell'imponente edificio del *Rechtsstaat* si erano avuti ancor prima della guerra e avevano trovato nella celebre prolusione romaniana del 1909 una delle prime e più efficaci formulazioni. Com'è noto, a scuotere lo Stato moderno nelle sue fondamenta erano per Romano le «tendenze corporative a base professionale» che andavano raggruppando individui, organizzazioni, associazioni intorno a interessi economici¹⁷. Ciò metteva in evidenza i limiti di una costruzione, quella dello Stato moderno postrivoluzionario, illusori di poter trascurare la vitalità delle forze sociali ponendo di fronte a sé l'individuo nella sua dimensione singola e non comunitaria.

I mutamenti dello Stato spingevano in almeno due direzioni. Da un lato, come sottolineava Alfredo Rocco nel discorso di apertura dell'anno accademico tenuto a Padova nel 1920, «lo Stato va, giorno per giorno, dissolvendosi in una moltitudine di aggregati minori, partiti, associazioni, leghe, sindacati, che lo vincolano, lo paralizzano, lo soffocano; lo Stato perde con moto accelerato, uno per uno, gli attributi della sovranità»¹⁸; dall'altro il ruolo dello Stato in campo normativo ed economico andava conoscendo nuovi stimoli, in virtù della trasformazione che il primo conflitto mondiale aveva impresso agli apparati statali e alle loro funzioni.

In questo senso la costruzione di un nuovo ordine statale rappresentava una possibile risposta alle «richieste regolative espresse dal panorama europeo post-bellico»¹⁹, in cui l'interazione armonica tra Stato e società non era più garantita nelle forme tradizionali. In questo senso, l'edificazione dello Stato fascista puntava a fornire una soluzione alla crisi del diritto e dello Stato generato dal declino del modello liberale. Come vedremo, le vie attraverso cui questa soluzione verrà cercata saranno assai diversificate.

Visti gli obiettivi e il contesto in cui l'esperimento mussoliniano prendeva forma, non stupisce che il discorso giuridico fascista faccia ampio ricorso al carattere rivoluzionario del nuovo Stato. Nella sua riflessione sui fondamenti dello Stato fascista, Panunzio dichiarava esplicitamente che «il punto di partenza è la Rivoluzione» e che il «necessario presupposto storico teorico e dommatico è la così detta "instaurazione rivoluzionaria" dello Stato»²⁰. La rivoluzione impressa all'ordine storico della statualità rappresentava per Panunzio un presupposto, anzi «un postulato»²¹ della nuova forma di organizzazione dello Stato. Ma quali caratteri aveva, o avrebbe dovuto avere, lo Stato nato dalla rivoluzione fascista?

Nella voce *Fascismo* pubblicata nel 1932 nell'*Enciclopedia Italiana*, Mussolini e Gentile individuano a più riprese l'elemento essenziale della dottrina fascista nella centralità dell'idea di Stato, uno Stato inteso come «un assoluto, davanti al quale individui e gruppi sono il relativo»²², che racchiude l'intera esperienza umana e spirituale degli individui. Lo Stato è presentato come «coscienza e volontà universale dell'uomo nella sua esistenza storica»²³, «realtà vera dell'individuo», «volontà etica universa-

le», «fatto spirituale e morale», «custode e [...] trasmettitore dello spirito del popolo», «volontà di potenza e d'imperio»²⁴. La traduzione in termini giuridici di questi postulati ha dato vita, come si è visto nei brani di Panunzio ed Esposito da cui abbiamo preso le mosse, a un paesaggio concettuale piuttosto variegato, che i giuristi del tempo non mancarono in alcuni casi di stigmatizzare.

È il caso delle note sollevate da Giuseppe Maggiore a margine della polemica tra Croce e Gentile sulla natura dello Stato. Intervendendo nel marzo 1925 su *La palestra del diritto*, scriveva: «La letteratura pubblicista di questi ultimi anni – e, a dir vero, la letteratura più giornalistica che scientifica – bulica di tante teorie sullo Stato, da dare ad ogni onesto lettore le vertigini. A tutta prima si ha l'impressione che, nella storia del diritto pubblico, il nostro tempo debba restar memorabile dalla ricchezza di dottrine onde si arricchisce giorno per giorno. Si direbbe che, al cospetto di così nuovi e vasti orizzonti giuridico-politici, tutta la concezione antica e moderna dello Stato sia per esser sommersa»²⁵. Come si muove alla conquista dello Stato, aggiungeva Maggiore, «si parte, armati fino ai denti, alla conquista di una teoria dello Stato. E abbattute, l'una dopo l'altra, le dottrine dello Stato eudemonistico, dello Stato teocratico, dello Stato socialista, dello Stato di diritto, dello Stato di cultura e via di seguito, si rizza la bandiera vittoriosa del novissimo Stato. Bandiera, naturalmente, con tanto di stemma dottrinario e filosofico. Perché la giustificazione storica di un regime non basta più; se ne cerca ovunque e comunque una giustificazione speculativa»²⁶.

Vediamo alcune delle connotazioni principali attribuite dalla dottrina giuridi-

ca del tempo allo Stato fascista, o, per dirla con Maggiore, alcune delle «tante teorie, che sono oggidi gettate, come un mantello, sulle spalle del nuovo Stato»²⁷.

3. *Stato totalitario*

Vale la pena partire dall'espressione più connotata, quella di "Stato totalitario", che per Panunzio raccoglieva un po' tutte le anime dello Stato fascista. Il termine, utilizzato com'è noto polemicamente da Amendola e da alcuni esponenti antifascisti già nel 1923²⁸, era stato ripreso esplicitamente da Mussolini nel discorso *Il regime fascista per la grandezza d'Italia* pronunciato il 26 maggio 1927 alla Camera dei Deputati²⁹, per confluire in seguito nella voce *Fascismo* del 1932: «Giacché per il fascista, tutto è nello stato, e nulla di umano o spirituale esiste, e tanto meno ha valore, fuori dello stato [...], il fascismo è totalitario, e lo stato fascista, sintesi e unità di ogni valore, interpreta, sviluppa e potenzia la vita del popolo»³⁰.

Utilizzato tra gli altri da Alfredo Rocco, Giovanni Gentile e Giuseppe Maggiore, il termine "totalitario" era entrato a pieno diritto nel registro discorsivo fascista, definendo uno dei cardini dell'autonarrazione promossa dal regime³¹. Esposito ne ha sintetizzato così le diverse accezioni: «Di Stato che ha alla sua base una totalità o una unità e non una mera somma di individui ([...] Maggiore), oppure che si identifica con la intera società (Prelot [...]) oppure che concreta e unifica tutte le forze della Nazione (Gentile [...]) oppure che opera una comprensione totale dei cittadini e delle loro attività nella organizzazione statale (Ferri [...]): oppure nel quale esiste una interio-

re adesione allo Stato (Huber [...]); oppure che accentra tutto il potere politico senza disperderlo in partiti, trusts, cartelli, sindacati (Erocole [...]); che ha un potere unitario e perciò non ammette divisione dei poteri (Huber [...])»³².

Cassese ha sottolineato le ambiguità legate all'utilizzo della categoria per definire l'esperienza storica dello Stato fascista, il cui carattere autoritario e statalista non costituirebbe di per sé ragione sufficiente a ricondurre l'esperimento dittatoriale mussoliniano all'idealtipo totalitario³³. La scienza giuridica del tempo ha fatto ampio uso del termine, ma ad uno sguardo più allargato il carattere totalitario del regime fascista, colto da Emilio Gentile nel nesso tra partito, Stato, duce e nell'edificazione di una vera e propria religione politica³⁴, mostra una tenuta solo parziale. Se, come ha proposto Guido Melis, guardiamo alla realtà storica del fascismo, lo scenario si fa meno univoco rispetto a quello tratteggiato dalla retorica di regime: «Le leggi restano per lo più [...] quelle del prefascismo (un immenso *corpus* normativo del passato, al quale anche il presente, lo voglia o no, deve conformarsi); la giurisprudenza che è frutto della loro interpretazione testimonia di una varietà considerevole di indirizzi [...]; le istituzioni [...] spesso sfuggono alla piena adesione all'indirizzo impresso dalla politica; i gruppi dirigenti del Paese, per quanto inquadrati nelle corporazioni, restano compositi, divisi per generazione, per processi di formazione e cultura, soprattutto per interessi particolari»³⁵.

Non è la sede per valutare quanto la categoria storico-ricostruttiva di totalitarismo sia efficace per la comprensione del fenomeno statale fascista. Parafrasando Costa, limito l'analisi al «circolo delle im-

magini che il regime fascista ha prodotto su se stesso»³⁶, concentrando l'attenzione sulla «prestazione legittimante» fornita dalla scienza giuridica, più che sulla tenuta concettuale della categoria applicata al caso fascista. L'elemento totalitario veniva individuato nella capacità di risolvere la distanza tra Stato e individuo attraverso un'azione di vera e propria sussunzione dell'elemento sociale e individuale in quello statale, ma non trovava una declinazione teorico-concettuale specifica. Come sottolineava Felice Battaglia riflettendo sul corporativismo come essenza dell'ordine politico fascista, «nello Stato, totalitaria organizzazione corporativa, si compie il ciclo dialettico per cui, attraverso la società, lo Stato fa suo l'individuo e l'individuo si riconosce nello Stato»³⁷.

Totalitario era di volta in volta lo Stato, il partito, la visione della vita avanzata dalla rivoluzione fascista. Nell'uso che la scienza giuridica faceva dell'aggettivo, esso definiva in termini spesso generici una tendenza del regime a indirizzare ogni ambito del sociale, facendo prevalere la "totalità" sulle istanze particolari, ma senza che ciò definisse un'articolata teoria dello Stato totalitario, almeno secondo le categorie messe a punto dalla filosofia politica e dalla storiografia del secondo Novecento. Come è stato sottolineato, l'espressione veniva utilizzata in almeno due accezioni: da un lato evocava, in polemica con la tradizione dello Stato di diritto, «la sublimazione [della] fondamentale esigenza di unità politica» da cui aveva preso le mosse il fascismo, presupponendo «la negazione di ogni conflittualità e di ogni dialettica, sacrificate sull'altare del superiore interesse di una 'totalità'»³⁸. Dall'altro rimandava alla natura del nuovo ordine politico, portato a «permeare di sé

tutti gli aspetti della vita degli individui e delle istituzioni»³⁹ e orientato a perseguire un'integrale incorporazione della società nello Stato.

A riconoscere il carattere totalitario dello Stato fascista nella tendenza a ricondurre ogni espressione sociale entro la sfera politica era stato anche Gerhard Leibholz, il quale fin dalla *Eintrittsvorlesung* del 1928, dedicata ai problemi del diritto costituzionale fascista, aveva dedicato un'attenzione di riguardo all'evoluzione del sistema politico italiano. In un contributo sullo Stato totalitario contemporaneo apparso sulla *Rivista internazionale di filosofia del diritto* poco prima della sua sospensione seguita alle leggi razziali, il giurista berlinese scriveva: «Il principio totalitario abbraccia gli uomini in duplice modo. Esso li comprende come persone, in quanto tutti i membri della comunità senza eccezione vengono afferrati da questo principio, e come cose, in quanto tutti i campi della vita e della attività sono compresi dalla sfera politica dello Stato. La vita in blocco deve essere dominata dalla legge della *Polis*... Esige per sé senza limiti gli individui»⁴⁰.

4. Stato forte

Un secondo connotato attribuito all'organizzazione statale fascista rimandava allo Stato forte. Celebrando nel marzo 1924 il quinto anniversario della nascita dei fasci di combattimento, Mussolini identificava due delle verità su cui poggiava la dottrina fascista: «Lo Stato [...] deve essere forte; il Governo [...] deve difendersi e difendere la nazione da tutti gli attacchi disintegratori»⁴¹. Lo avrebbe scritto anche in *Dottrina*

politica e sociale del fascismo: «Il fascismo vuole lo Stato forte, organico e al tempo stesso poggiato su una larga base popolare»⁴². Un passaggio verso l'inveramento di questo programma, che rivelava il ruolo del diritto nell'edificazione dello Stato forte, era consistito nelle leggi fascistissime, le quali avevano permesso, secondo le parole di Gioacchino Volpe, di «elevare le sovrastrutture dell'edificio, fissare nelle leggi il fatto esistente, dare stabilità e legalità costituzionale al nuovo ordine, spersonalizzarlo, cioè sottrarlo alla vicenda degli individui, passare dal governo forte allo stato forte, almeno in quanto la forza può essere data dalle leggi»⁴³.

Felice Battaglia aveva tentato di definire alcune caratteristiche di questa forza, che non veniva identificata con un «fatto fisico», ma era «energia del volere, potenza morale»: «Lo stato fascista è stato forte, non solo in quanto "autorità che governa e dà forma di legge e valore di vita spirituale alle volontà individuali", ma anche in quanto "potenza" "fa valere la sua volontà all'esterno", la "fa riconoscere e rispettare", "dimostrandone col fatto l'universalità in tutte le sue determinazioni necessarie del suo svolgimento", infine soprattutto in quanto, "organizzazione ed espansione", intende segnare nel mondo un momento decisivo di civiltà»⁴⁴.

Nel 1929 un altro giuspubblicista tedesco, Hermann Heller, si interrogava su quali fossero le caratteristiche capaci di definire lo Stato forte fascista e su quale rapporto causale esistesse «fra l'attuale forma di governo e tale forza»⁴⁵. Heller rinveniva nell'uso dell'espressione una sorta di scorciatoia, utile a eludere problemi costituzionali di fatto irrisolti: «Dato che per la dottrina dello stato del fascismo la discussione

delle questioni costituzionali è problematica – cosa per altro ben comprensibile – essa contrappone a tutte le ricerche giuridiche l'alternativa stato forte/stato debole, laddove naturalmente stato forte è solo lo stato fascista. Qui il dubbio è proprio cosa si debba intendere per forza di uno stato»⁴⁶. Heller la rinveniva nella «presa sul singolo», che la dittatura fascista esercitava in forma più incisiva e «più integrale» rispetto a ogni altra forma di Stato. Richiamando Rocco, che nella dicotomia tra «superiorità dei fini [e] supremazia delle forze»⁴⁷ vedeva riassunta la concezione dello Stato fascista, lo Stato forte era considerato «quello stato che è voluto dalla nazione nelle sue componenti essenziali, lo stato nel quale l'autorità e l'amore si armonizzano nella misura del possibile»⁴⁸; una "misura del possibile" che trovava il proprio cardine nell'esercizio ferreo della disciplina e nel controllo armato del paese. La forza dello Stato, in sintesi, era ricondotta icasticamente al «bisogno di una forza armata almeno quattro volte più grande di quella di un governo democratico»⁴⁹.

Sull'indeterminatezza dell'idea di Stato forte aveva riflettuto, non senza polemizzare, anche Maggiore: «Che si vuol denotare con un tale aggettivo preposto al nome di Stato? Si vuol designare una singolare forma o incarnazione dell'idea di Stato? Non è da credere, ove seriamente si ragioni»⁵⁰. Per Maggiore la forza apparteneva al concetto di Stato «come la vertebra appartiene al concetto di vertebrato, come l'ala al concetto di volatile». Rappresentava, in altre parole, un connotato imprescindibile dello Stato, che rendeva tautologica e pleonastica ogni teoria specifica sul punto: «Parlare di Stato non forte o di Stato debole è una *contradictio in adiecto*, come parlare di luce

non luminosa, e di fuoco freddo. Qualsiasi Stato, purché esista, è uno Stato forte, tanto forte da aver esistenza: quando non è più forte non esiste più. L'essere o non essere forte è per lo Stato questione d'essere o non essere. Nessuna teoria è più vuota e tautologica quindi di quella dello Sfato forte»⁵¹.

5. *Stato etico*

Non meno dibattuta (e problematica) risultava l'attribuzione allo Stato di una qualche forma di eticità. Per il tramite di Gentile e dei gentiliani, l'idea di Stato etico si era ampiamente diffusa nel dibattito filosofico e giuridico del tempo, definendo uno dei caratteri preminenti dello Stato fascista. L'espressione era largamente in uso nella cultura degli anni Venti, al punto da essere oggetto di attenzione da parte di pensatori antifascisti come Gramsci e Gobetti, i quali ovviamente orientavano il discorso verso direttrici profondamente differenti da quelle avanzate dal discorso di regime⁵², polemizzando con la prospettiva gentiliana che vedeva nello Stato fascista, espressione della «grande volontà» e della «grande intelligenza» della nazione, il superamento dello «Stato agnostico del vecchio liberalismo»⁵³.

Nella voce dell'*Enciclopedia Italiana* a firma Mussolini, si individuava nell'eticità dello Stato la qualità capace di emancipare l'esperienza fascista dai limiti del modello liberale: «Lo stato liberale non dirige il giuoco e lo sviluppo materiale e spirituale della collettività, ma si limita a registrare i risultati; lo stato fascista ha una sua consapevolezza, una sua volontà; per questo si chiama uno stato "etico"»⁵⁴. Il tema

del carattere etico dello stato rappresenta uno dei *topoi* maggiormente battuti dalla giuspubblicistica del tempo. In termini generali la questione di fondo rimandava alla necessità di superare la dimensione individualistica del rapporto con lo Stato, riconoscendo quest'ultimo per ciò che era: l'«organizzazione totale della vita umana nella concreta forma dell'*ethos*»⁵⁵. La tradizionale alterità del soggetto statale rispetto all'individuo era risolta nell'immagine dello Stato come dimensione essenziale e privilegiata della persona umana, al punto che per Battaglia la distinzione tra Stato di diritto e Stato etico, ancora centrale in Panunzio⁵⁶, non era rilevante, data la natura interamente etica dello Stato⁵⁷.

Sullo sfondo non si placava la polemica tra Croce e Gentile, sviluppata intorno a una diversa interpretazione della natura morale dello Stato⁵⁸. Se per il Croce degli *Elementi di politica* l'attribuzione di un carattere etico al potere politico andava esclusa risolutamente⁵⁹, Gentile non mancava di ribadire la necessità di un superamento del dualismo tra individuo e comunità politica, raggiungibile proprio grazie al processo di interiorizzazione dello Stato nell'individuo, fondamento della sua natura essenzialmente etica. Richiamandosi alla dottrina hegeliana dello Stato e polemizzando con i «sopravvissuti del giusnaturalismo – kantiani o cattolici –», Gentile vedeva nell'eticità «il suggello della sostanzialità e spiritualità dello Stato»⁶⁰. Proprio il peculiare rapporto con la coscienza individuale rendeva «etico» lo Stato fascista⁶¹.

Come nel caso della forza, anche l'eticità dello Stato veniva spesso ipostatizzata, più che dedotta o dimostrata. Intervendendo nella polemica Croce-Gentile, in cui si erano adoperati tra gli altri Nicola Coco,

Donato Donati, Antonio Pagano e Ugo Spirito, Maggiore sottolineava che «se lo Stato è posizione di un valore sovrano, e se ogni posizione di valore è un atto etico (in quanto implica un giudizio descrittivo di bene e di male) ne consegue che lo Stato è etico per definizione»⁶². Lo Stato era dunque sempre e inevitabilmente etico: «Parlare di uno Stato aetico è come parlare di una corporeità incorporea o di una liquidità illiquida. L'eticità è giustappunto un attributo dello Stato come la corporeità è dei corpi e la fluidità è dei liquidi»⁶³. L'eticità non poteva dunque valere come criterio di legittimazione dello Stato fascista, né come suo elemento distintivo.

La riflessione sullo Stato etico promossa da Battaglia a inizio anni Trenta guardava polemicamente alle posizioni di Croce, per il quale, si è visto, lo Stato non poteva «porsi come entità che abbia in sé una propria vita oltre o disopra degli individui»⁶⁴. Per Battaglia, al contrario, lo Stato era etico «perché nell'*ethos* nasce, si svolge, celebra l'azione sua, perché il suo volere è volere di *ethos*»⁶⁵. In reazione alla riduzione crociana dello Stato a economia e in opposizione alle critiche che accusavano le dottrine dello Stato etico di mescolare il piano morale con quello giuridico-politico, Battaglia ribadiva che l'eticità «si costituisce nel superamento della giuridicità, o economicità che dir si voglia, che da un più alto punto di vista si rivela naturalezza»⁶⁶. Allo Stato etico compete anche la funzione mediatrice tra gli individui e la «totalità sociale»; funzione che non doveva tradursi in norme o istituti, in quanto espressione diretta della vita dello spirito che innervava lo Stato⁶⁷.

Non mancavano peraltro le voci dissonanti, come quella di Giorgio Del Vecchio. Riflettendo sui rapporti tra etica, Stato e

diritto, il filosofo del diritto bolognese proponeva una geometria più articolata, sottoponendo a critica le posizioni di chi, semplificando oltremisura il quadro, registrava la quasi naturale eticità del fenomeno statale: «Solo chi rinneghi la validità trascendente dell'etica, e confonda più o meno consapevolmente il fenomeno coll'idea, il fatto con la norma, la forza col diritto, può attribuire ad uno Stato esistente, solo perché esistente, una assoluta ragione e un immanente valore etico»⁶⁸.

Una delle traduzioni istituzionali del principio di eticità dello Stato veniva riconosciuta da molti nel sistema corporativo, al punto che Stato etico e Stato corporativo hanno rappresentato per molti commentatori del tempo la coppia concettuale centrale per la definizione della dottrina dello Stato fascista.

6. *Stato corporativo*

Sorto per risolvere la conflittualità sociale, la costruzione dell'ordinamento corporativo ha rappresentato una delle esperienze più interessanti della proposta politica e istituzionale fascista. Non ripercorreremo il tema del rapporto (e dello iato) tra discorso e realizzazione corporativa⁶⁹, limitando l'analisi ad alcune considerazioni generali sulla corporatività dello Stato fascista.

Il corporativismo, si sa, non è un'invenzione mussoliniana⁷⁰, né rappresenta un «elemento costitutivo necessario dello Stato fascista»⁷¹. Costituisce una prassi/concetto dai tratti ambigui, in cui il rapporto tra la dimensione teorica e quella pratica è stato tutt'altro che lineare⁷²; eppure ha costituito senz'altro uno degli snodi discor-

sivi di maggior rilevanza nel dibattito giuridico e politico sullo Stato fascista. Come ha scritto Pietro Costa, «forse non sappiamo che cosa è il corporativismo: certo però esso, comunque lo si voglia definire, rinvia ad una vera e propria montagna di carta stampata; non è il parto di qualche solitario pensatore, ma il prodotto dello sforzo collettivo di una consistente schiera di intellettuali (militanti o funzionari che fossero)»⁷³.

Il bisogno di far aderire lo Stato alla nuova realtà sociale imponeva di dare centralità non più solo all'individuo, ma ai gruppi sociali organizzati. Si trattava di riconfigurare, anche attraverso nuovi strumenti normativi ed esperimenti di ingegneria istituzionale, il rapporto tra Stato e interessi organizzati, tra politica ed economia, tra pubblico e privato. Lo «Stato degli individui», come aveva dichiarato Panunzio nella prolusione all'Università di Ferrara nel novembre 1922, avrebbe lasciato il posto allo «Stato sindacale e al diritto inter- e super sindacale»⁷⁴.

A sancire, almeno nelle intenzioni, un «nuovo modello di organizzazione sociale» fu com'è noto la legge sindacale del 1926, che di fatto inaugurò l'esperimento corporativo fascista. Non prevedeva l'autonomia normativa delle formazioni sociali spontanee, ma rappresentava (almeno sulla carta e in un'ottica sempre più chiaramente autoritaria) un'apertura verso la dimensione mediana della convivenza sociale e politica. L'assunto di fondo era rappresentato dal riconoscimento del sindacato come nuova forma di strutturazione della sfera sociale e dalla conseguente necessità di rinnovare l'idea di Stato⁷⁵.

Le ambiguità furono fin dal principio evidenti. Se da un lato si rivendicava il rico-

noscimento e la piena soggettività giuridica dei nuovi attori sociali, dall'altro si rompeva ufficialmente il patto di non interferenza tra Stato e società e si sanciva una rinnovata centralità dello Stato. Alfredo Rocco, il principale artefice della legge del 1926, ebbe chiaro che l'apertura verso una nuova dimensione normativa dell'ambito sociale avrebbe portato a una riorganizzazione del potere statale, ancorata all'idea della «superiorità dei fini dello stato su quelli delle collettività minori e degli individui»⁷⁶. Mentre si riconosceva la società come un elemento in qualche modo «esterno» allo Stato, si predisponavano le regole per controllarne e limitarne l'autonomia.

La necessità – richiamata in precedenza – di osservare il fenomeno statale fascista nel suo sviluppo temporale vale in particolar modo riguardo al progetto corporativo, segnato da diverse fasi di attuazione⁷⁷. Temi e accenti cambiarono significativamente nel corso degli anni, ma in termini generali si può dire che non si trattò di una forma di decentramento dell'autorità statale, né del pieno riconoscimento dell'autonomia normativa in ambito economico-sociale. Gli spazi per una articolazione dei rapporti sociali al di fuori dello Stato non furono mai significativi e ogni istanza pluralista fu infine ricondotta all'interno della dinamica statale. Accettare la forza di auto-organizzazione della società non doveva portare alla creazione di organismi capaci di «sovrastare lo Stato»⁷⁸. Emblematico, da questo punto di vista, il caso dei sindacati, il cui statuto privatistico veniva riassorbito nella sfera pubblica dello Stato; come a dire che l'organizzazione sindacale andava riconosciuta, ma disciplinata. Il movimento di organizzazione degli interessi, che nei decenni precedenti aveva

rappresentato una minaccia per lo Stato, diventava ora un'importante «risorsa ordinante»⁷⁹.

Il regime enfatizzò la dimensione progettuale dell'esperienza corporativa, presentandolo non solo come il frutto della più radicale revisione delle strutture fondamentali dell'ordine giuridico tradizionale, ma come un elemento essenziale del nuovo Stato fascista. Come dichiarò Mussolini intervenendo il 1 ottobre 1930 in occasione della seduta inaugurale dell'assemblea del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, «l'ordinamento sindacale corporativo [...] è la pietra angolare dello Stato fascista, è la creazione che conferisce "originalità" alla nostra rivoluzione [...]». Lo Stato fascista è corporativo o non è fascista»⁸⁰.

La scienza giuridica, come hanno mostrato con vividezza le ricerche di Irene Stolzi, ha prodotto in quegli anni un'articolatissima azione di commento alla riformulazione in senso corporativo dello Stato, mostrando atteggiamenti molto diversi⁸¹. La dottrina più legata alla tradizione era poco convinta della capacità della rivoluzione corporativa di rinnovare le coordinate della giuridicità. Vittorio Emanuele Orlando, per fare un nome tra i più rappresentativi, non riconobbe al nascente sistema corporativo la capacità di scardinare realmente il modello di convivenza tradizionale, fondato sulla irriducibile separazione tra privato e pubblico, tra libertà contrattuale e interesse generale. Il riconoscimento del nuovo ruolo dello Stato e del suo attivismo in ambito economico e sociale non implicava, per una parte della cultura giuridica, un cambiamento sostanziale del rapporto tra poteri privati e poteri pubblici che la tradizione ottocentesca aveva consegnato al presente.

Altre parti della cultura fascista furono invece sicure di essere di fronte a un progetto che avrebbe ridefinito in profondità i contorni del privato e del pubblico. Uno dei protagonisti di questo dibattito fu senz'altro Giuseppe Bottai, per il quale il corporativismo rappresentava davvero lo strumento con cui superare le vecchie forme dello statalismo e il principio postrivoluzionario di indipendenza dell'individuo dallo Stato⁸², al punto che il rapporto tra Stato fascista e Stato corporativo era per lui «un rapporto di identità»⁸³. Il sindacato smetteva di essere un pericolo per il potere pubblico, divenendo il fulcro del nuovo legame che lo Stato stringeva con la società e della nuova concezione della sovranità.

Anche Panunzio si esprimeva positivamente nei confronti dello "Stato sindacale" fascista, capace di interpretare i bisogni sociali e di imporli, in una versione aggiornata e statalista del sindacalismo, agli individui e alle forze sociali. Contrapposto allo «Stato atomistico e individualistico del Liberalismo»⁸⁴, il nuovo Stato corporativo fascista rimodellava la funzione del sindacato, a partire dal principio dell'«immedesimazione cosciente delle parti col tutto»: «I Sindacati non solo sono parti subordinate al tutto, aventi coscienza della loro posizione e funzione di parti e della loro subordinazione; ma, quel che più conta, in un grado più elevato della loro interna dialettica spirituale, hanno coscienza del tutto, e, se così potessi esprimermi, sono sì delle parti, ma delle "parti totali"»⁸⁵.

Gli attributi "sindacale" e "corporativo" coglievano per Panunzio due diversi aspetti, reciprocamente statico e dinamico, dello Stato fascista. Lo Stato fascista «si può ben chiamare "Stato sindacale", in quanto è composto di Sindacati; [...] si può chia-

mare "Stato corporativo", in quanto lo Stato non subisce i Sindacati, non è passivo ed esecutivo rispetto ad essi, ma agisce su di essi, collegandoli, armonizzandoli, portandoli e riducendoli all'unità»⁸⁶.

Alla definizione delle caratteristiche peculiari dello Stato corporativo contribuì fin dalla metà degli anni Venti anche Carlo Costamagna, per il quale la «definizione di *Stato corporativo* [...] esprime[va] l'esatto equivalente della denominazione di Stato fascista»⁸⁷. Il suo orientamento, centrato sulla dottrina dell'istituzione sociale e spesso polemico nei confronti delle posizioni di Panunzio, spingeva verso un'interpretazione dell'ordinamento sindacale-corporativo in cui le organizzazioni sindacali venivano ridotte a organi dello Stato, privi di autonomia negoziale⁸⁸. A distanza di qualche anno, nel 1938, Costamagna sottolineava con un certo fastidio l'indeterminatezza che l'espressione aveva finito per assumere nel dibattito non solo giuridico: «Quanto alla [...] definizione di "Stato corporativo", nel senso professionale della parola, bisogna dire che si è fatto troppo chiasso, nella letteratura spicciola, per questa [...] formula»⁸⁹. Riprendendo un'espressione di Mussolini pronunciata l'anno prima all'Assemblea nazionale delle corporazioni, ricordava che «troppi ondivaghi filosofanti hanno dissertato sulle corporazioni col risultato di ingarbugliare le idee e di rendere astruse delle semplici verità»⁹⁰. Risultavano da respingere, in particolare, le interpretazioni volte a considerare lo Stato corporativo come uno Stato economico, «il che è precisamente l'opposto di quello che lo Stato fascista vuol essere»⁹¹.

Tra le visioni più radicali del progetto corporativo, complici dell'ingarbugliamento concettuale lamentato da Mussoli-

ni, rientravano senz'altro quelle cresciute nell'alveo della filosofia idealista. Per autori come Ugo Spirito e Arnaldo Volpicelli il superamento del dualismo tra Stato e individuo poteva e doveva avvenire attraverso l'identificazione tra i due piani e il conseguente assorbimento del momento individuale nella dinamica pubblica⁹². Il processo di sussunzione della società nello Stato postulava una sostanziale coincidenza tra Stato e popolo, che sanciva il superamento della rappresentanza politica liberale e permetteva di risolvere «l'illusionistico trucco del rappresentante e del rappresentato: è la società stessa che si organizza gerarchicamente e si realizza come Stato, mentre quest'ultimo a sua volta non è che il gerarchico strutturarsi della società»⁹³.

Senza giungere alla radicalità di Volpicelli, c'era una certa convergenza sulla possibilità di considerare l'ordinamento corporativo come «termine medio tra i due capisaldi teorici, l'individuo e lo Stato»⁹⁴. Stato corporativo non significava solo Stato sindacale, ma anche Stato mediatore⁹⁵. Sulla funzione armonizzatrice dello Stato fascista aveva già insistito Mussolini ne *La dottrina del fascismo*, ed è un tema ripreso in varie sedi dalla riflessione giuridica del tempo. Si veda l'intervento di Battaglia per la voce *Stato*, pubblicata nel 1936 dall'*Enciclopedia Italiana*; riflettendo sulla corporatività come «nota dominante dello stato fascista»⁹⁶, egli sottolineava la funzione mediatrice del sistema corporativo. Per Battaglia «tutta una serie di "corpi" sociali, aventi le più diverse finalità sociali, si costituisce tra l'individuo e lo stato, e in quei corpi l'uno e l'altro si riconoscono una medesima cosa, individuo "corporato", stato "corporativo"»⁹⁷. Lo Stato corporativo forniva in questo senso una risposta al-

l'«esigenza corporativa dell'individuo» e al «bisogno di una mediazione sociale dei termini individuo e stato»⁹⁸ che attraversa la storia del genere umano.

La varietà di declinazioni che dello Stato corporativo venivano espresse dalla scienza giuridica è rappresentata paradigmaticamente dalle contrapposizioni emerse nel noto Congresso di studi sindacali e corporativi di Ferrara (5-8 maggio 1932), in cui la visione radicale di Spirito provocò reazioni vivacissime⁹⁹. Per Spirito e Volpicelli il processo di immedesimazione dell'individuo con lo Stato avrebbe raggiunto la sua forma più compiuta con la cosiddetta "corporazione proprietaria", ovvero con la scomparsa stessa del diritto privato e dell'idea di privatezza in nome dell'affermazione senza limiti della dimensione pubblicistica del giuridico. Si trattava di un passo necessario, poiché – sosteneva Spirito – nell'esperienza fascista «privato e pubblico, individuo e Stato si sono confusi senza veramente fondersi e hanno finito con l'accrescere la relativa distanza»¹⁰⁰. Una distanza che andava superata riassorbendo il privato nel pubblico.

Non tutti, però, pensavano che il corporativismo dovesse portare alla fine dell'autonomia privata, né che la rinnovata centralità della dimensione collettiva dovesse portare a risolvere la dicotomia privato-pubblico a esclusivo vantaggio dello Stato. Non la pensava così Del Vecchio, per il quale lo Stato corporativo rappresentava una tappa del cammino della graduale espansione della socialità, ma non esprimeva l'essenza del sistema giuridico fascista¹⁰¹. Non la pensavano così i giuristi che puntavano a leggere il nuovo con gli strumenti interpretativi della tradizionale dottrina giuridica. Non lo fece nemmeno chi, come

Santi Romano, era stato fin dal principio un attento osservatore del carattere ibrido e composito della giuridicità contemporanea¹⁰². La soluzione, anche per molti giuristi politicamente allineati al regime, non poteva essere quella della trasformazione dell'individuo (e degli organismi sociali) in organi dello Stato.

A essere messa in discussione non era certo la centralità della struttura statale. Per una parte della dottrina giuridica, però, il diritto non poteva essere «racchiuso nella superficie delle norme»¹⁰³ e il binomio privato-pubblico non poteva essere risolto nella monodimensionalità della cornice statale. Per autori come Widar Cesarini Sforza, Lorenzo Mossa, Enrico Finzi, Francesco Carnelutti o Ludovico Barassi andavano superate le secche del tradizionale modello liberale, ma senza giungere ad assolutizzare il carattere statuale della dinamica giuridica¹⁰⁴. Significativo, a riguardo, il tentativo di Cesarini Sforza di valorizzare la dimensione collettiva del diritto, possibile punto di incontro tra le spinte all'autonomia del sociale e l'azione di guida e controllo esercitata dal potere pubblico sull'iniziativa privata. Lo scriveva nel 1942, sottolineando che «oltre agli interessi privati e ai pubblici vi sono gli interessi collettivi, idea connessa al riconoscimento dell'esistenza di "corpi sociali", o collettività organizzate creatrici di ordinamenti giuridici e non semplici manifestazioni di autonomie contrattuali»¹⁰⁵.

Come ha notato Costa, «continuità ed innovazione si intrecciano dunque in maniera complessa, nella giuspubblicistica degli anni Trenta: senza che però il momento corporativistico della disciplina riesca a rompere con la tradizione imponendo un vero e proprio salto di paradigma»¹⁰⁶. Il

corporativismo, lo ha mostrato ampiamente la storiografia più recente, non è stato un «bluff propagandistico»¹⁰⁷. Resta però un salto, evidentissimo, tra l'investimento teorico e retorico che lo ha accompagnato e la realtà concreta prodotta dalla rivoluzione corporativa, che al posto dello Stato corporativo realizzò uno Stato burocratico¹⁰⁸.

7. *Stato-Nazione e Stato-Popolo*

Nel mosaico concettuale che compone lo Stato fascista, un ruolo di rilievo è assunto dai termini nazione e popolo. Il rivolgimento teorico e istituzionale che l'esperienza fascista ha inteso imprimere ai cardini dell'esperienza costituzionale precedente non potevano non investire due dei concetti chiave della dottrina europeo-continentale dello Stato di diritto. La saldatura tra i due concetti è stata proposta da Mussolini, il quale nell'illustrare l'orizzonte teorico del fascismo ha inteso sottolineare non solo il superamento del bagaglio teorico liberale, ma il pieno assorbimento dei due elementi nella nuova architettura dello Stato fascista. Per il duce, il popolo non si riduceva alla «somma d'individui formanti la maggioranza» su cui si fonda la democrazia tradizionale; la visione «qualitativa» e non «quantitativa» di popolo era alla base di una forma «più schietta di democrazia», espressione dell'«idea più potente perché più morale, più coerente, più vera, che nel popolo si attua quale coscienza e volontà di pochi, anzi di Uno, e quale ideale tende ad attuarsi nella coscienza e volontà di tutti»¹⁰⁹. È la volontà della nazione, formata da «tutti coloro che dalla natura e dalla storia, etnicamente, traggono ragione di

formare una nazione, avviati sopra la stessa linea di sviluppo e formazione spirituale, come una coscienza e una volontà sola».

A definire gli elementi fondativi della nazione fascista non erano, nel 1932, né la «razza, [né la] regione geograficamente individuata, ma schiatta storicamente perpe-
tuantesi, moltitudine unificata da un'idea, che è volontà di esistenza e di potenza: coscienza di sé, personalità»¹¹⁰. A connotare la nazione mussoliniana era la volontà di potenza della stirpe, che trovava nello Stato il suo orizzonte privilegiato di esistenza: «questa personalità superiore è bensì nazione in quanto è stato»¹¹¹. Viziato da un eccesso di naturalismo, l'ideale nazionale ottocentesco veniva superato in nome di una rinnovata relazione tra Stato, nazione e popolo: «Non è la nazione a generare lo stato [...]. Anzi la nazione è creata dallo stato, che dà al popolo, consapevole della propria unità morale, una volontà, e quindi effettiva esistenza»¹¹².

Come per altri elementi della multiforme teoria dello Stato fascista, anche in questo caso il referente negativo è rinvenuto nella tradizione politica liberale, che veniva superata attraverso una riconfigurazione dei suoi principi cardine. L'approccio storicista della dottrina liberale, legato all'idea di nazione depositaria della libertà di un popolo e fondamento dello Stato, veniva rovesciato per mezzo di un repentino assorbimento dell'elemento nazionale e popolare nella dimensione statuale.

Si è detto repentino, ma in realtà l'idea storicistica di nazione era entrata in crisi col primo conflitto mondiale¹¹³. A lungo la nazione era esistita nel dibattito dottrinale solo come attributo dello Stato, da cui l'espressione Stato nazionale¹¹⁴. La funzione legittimante che aveva esercitato in età li-

berale era stata riassorbita e ne era uscita «una idea di nazione non solo oggettivizzata e reificata, ma soprattutto ridotta ormai ad entità passiva, a sedimento storico privo di volontà»¹¹⁵. Nel dopoguerra furono dapprima il nazionalismo, quindi il fascismo a rielaborare in profondità l'idea di nazione trasformandola «in un valore politico, in un principio da difendere (come si era fatto in occasione della guerra), ma anche da fare espandere»¹¹⁶.

In pochi anni si consuma la significativa evoluzione dello spettro concettuale della nazione, che finisce sempre più per «connotare in senso qualitativo»¹¹⁷ lo Stato, fino a diventarne un'espressione diretta e, come si è visto, una sua creazione. Un marcatore particolarmente rappresentativo di questa evoluzione è rappresentato dalla dichiarazione di apertura della Carta del Lavoro dell'aprile 1927, in cui la nazione italiana viene definita «un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. È una unità morale, politica ed economica che si realizza integralmente nello Stato fascista»¹¹⁸.

La dimensione dinamica, organica e morale della nazione venne ribadita a più riprese, come testimonia simbolicamente un passaggio del compendio sull'ordinamento dello Stato fascista elaborato nel 1936 dal Pnf per i corsi di preparazione politica: «Il soggetto dello Stato nella dottrina fascista è il popolo, non in quanto popolazione, cioè "moltitudine" degli individui, ma in quanto nazione, cioè collettività perenne, identificata da una propria coscienza di civiltà. In tal modo lo Stato nella concezione fascista e nazionale è la *stirpe* medesima, di cui esso integra e concreta la individualità»¹¹⁹. All'idea «aritmetica»

e «statica» che della coppia concettuale popolo-nazione aveva espresso la tradizione liberale postrivoluzionaria, il fascismo opponeva una visione «organica» e «dinamica», che trovava nello Stato l'approdo ultimo. La tendenza a ricondurre nell'unità dello Stato ogni compente della dinamica politica e sociale investiva anche queste due categorie, al punto da spingere Mussolini a dichiarare nel marzo 1934, assecondando la consueta tendenza all'iperbole, che «il popolo è il corpo dello Stato e lo Stato è lo spirito del popolo. Nel concetto fascista il popolo è Stato e lo Stato è popolo»¹²⁰.

Nel chiosare il pensiero mussoliniano, la dottrina giuridica fascista ha inteso sottolineare a più riprese l'irriducibilità dello Stato alle entità di popolo e nazione. Ogni pensiero legato ad un possibile carattere derivato dello Stato andava rovesciato, in nome della rivendicazione della sua precedenza logica e originarietà. Per la dottrina fascista "in principio era lo Stato" e nulla poteva intaccare il suo carattere primigenio. Come sottolineava Battaglia nella già ricordata voce dell'*Enciclopedia Italiana*, la nazione è il risultato dell'«energica attività accomunativa»¹²¹ che lo Stato esercita sui «soggiacenti gruppi sociali». Ancorché «operino l'uno sull'altro, e talvolta coincidano», i due termini sono distinti: «Lo stato non è necessariamente fondato sulla nazione, né la nazione sempre si eleva allo stato»¹²². Lo stesso valeva per la nozione di popolo: «Quando si dice popolo e il popolo si identifica con lo stato, si presuppone un'organizzazione, ma l'organizzazione evidentemente non può essere data che dallo stato, dunque da qualcosa di anteriore al popolo come somma di individui. Se logicamente lo stato è prima del popolo, non si può identificare con questo»¹²³.

Sulla falsariga di queste riflessioni si muoveva la dottrina di Costamagna, il quale avrebbe sottolineato il carattere non derivato dello Stato fascista, come pure la sua dimensione essenzialmente metagiuridica, espressione di una realtà spirituale «irriducibile agli schemi di una costruzione meramente intellettualistica, condotta coi mezzi della logica giuridica»¹²⁴. In questa realtà dello spirito, la dottrina dello Stato-nazione assumeva un valore peculiare, che si distanzia dalla tradizione liberale proprio per il carattere subordinato che ogni elemento della dinamica politica e giuridica andava conoscendo nei confronti dello Stato.

Nell'impossibilità di ripercorrere nella sua ampiezza il dibattito intorno alla dialettica tra Stato-nazione e Stato-popolo, ne isolo un momento, rappresentativo della vivacità con cui la dottrina si è confrontata col tema. Nel 1937 Carlo Esposito intervenne sull'*Archivio di diritto pubblico* con un'ampia riflessione dedicata a *Lo Stato e la Nazione italiana*¹²⁵. Esposito, al tempo professore di diritto costituzionale a Macerata, muoveva dall'apparente disallineamento tra il linguaggio giuridico e quello comune: «Secondo la opinione dominante l'uso della parola "Nazione" come sinonimo della parola "Stato" e la identificazione tra Nazione e Stato sarebbero estranee alla terminologia ed alle concezioni del legislatore italiano, ma si ritroverebbero solo nel linguaggio comune. Per Nazione il legislatore intenderebbe il popolo, l'insieme degli individui che appartengono allo Stato italiano, detti Nazione per la razza, i sentimenti, la cultura comuni. In conseguenza, identificandosi con il popolo, questa Nazione sarebbe al più un elemento costitutivo dello Stato, ma non lo Stato»¹²⁶.

Il quadro era cambiato per Esposito con la dottrina fascista dello Stato, che avrebbe attribuito alla parola Nazione «una più marcata significazione giuridica, quasi coestensiva del concetto di Stato». Superando il tradizionale dualismo tra Nazione e Stato, la rivoluzione fascista «ci ha dato una dottrina nuova in cui Nazione e Stato, anche se idealmente possono pensarsi separati, in atto formano un tutto inscindibile»¹²⁷. Un esame delle disposizioni di legge fasciste e prefasciste portava Esposito a ritenere che «nel nostro diritto "Stato" e "Nazione" italiana non sono entità diverse, o la parte e il tutto, ma lo stesso ente»¹²⁸. La dottrina dominante, che riconosceva popolo, territorio e potestà d'imperio come elementi costitutivi dello Stato, forniva per Esposito la base di quella identità. L'utilizzo di espressioni come «cittadini», «appartenenti allo Stato», «nazionali», usate per indicare il popolo, confermava che «secondo le nostre leggi, lo "Stato" apparisce costituito dai medesimi uomini che la "Nazione" e la appartenenza allo Stato in senso soggettivo viene identificata con quella alla Nazione»¹²⁹. Anche chi ritiene che popolo, territorio e potestà di imperio "non sono" lo Stato ma gli "appartengano", è portato dunque ad accettare che «ciò che appartiene allo Stato appartiene alla Nazione e viceversa»¹³⁰.

L'esperienza dello Stato fascista aveva riconfigurato per Esposito la tradizionale dottrina degli elementi essenziali dello Stato. Pur non escludendo che altri Stati «risultino dall'insieme dei tre noti elementi costitutivi», egli sottolineava che «il nostro Stato non è così costituito e che il popolo, il territorio e la potestà di imperio presi isolatamente o insieme non sono lo Stato ma appartengono allo Stato italiano»¹³¹. La primogenitura dello Stato non

poteva essere intaccata da elementi esterni che ne legittimassero l'esistenza, al punto che «ciò che vi è di vero nella tesi che il popolo, il territorio e la potestà di imperio sono elementi costitutivi dello Stato italiano non va oltre l'intuizione di questa verità negativa: che i vincoli dello Stato con il suo territorio, con il suo popolo, con la sua potestà di imperio non sono giuridici, per quanto rilevanti pel diritto»¹³².

La Carta del Lavoro, dichiarando la superiorità della Nazione sugli individui e ribadendo che la sua realizzazione avveniva integralmente solo nello Stato fascista, ribadiva per Esposito un assunto già presente nella legislazione italiana, quello dell'identificazione tra Stato e Nazione¹³³. La presenza di orientamenti dottrinali differenti¹³⁴ era dovuta al «convincimento aprioristico e antistorico radicato nei giuristi che la intima struttura di ogni Stato sia identica, che gli elementi costitutivi di tutti gli Stati siano gli stessi e cioè (secondo la opinione prevalente in Italia) popolo, territorio e potestà di imperio»¹³⁵. La dottrina dei tre elementi costitutivi andava in questo senso superata, almeno con riguardo allo Stato italiano, da quella della piena identità tra Stato e Nazione.

Della triangolazione Stato-Popolo-Nazione si era occupato anche Sergio Panunzio, il quale nel 1933 aveva raccolto due testi composti negli anni della guerra, ripubblicandoli sotto il titolo *Popolo, Nazione, Stato*. Si tratta di lavori che risentono del contesto culturale e dottrinale in cui avevano preso originariamente forma, ed è forse più interessante guardare a quanto scriveva sul tema all'interno delle lezioni sulla teoria generale dello Stato fascista pubblicate nel 1937. Riflettendo sui tre «capisaldi essenziali dello Stato», Panunzio notava come

popolo, territorio e potestà d'imperio fossero stati «aggredditi e quasi demoliti» dalla crisi che aveva investito lo Stato nei primi decenni del secolo. La restaurazione del loro valore si era avuta solo con lo Stato fascista, che ai tre elementi essenziali ne aveva aggiunto un quarto, l'ordinamento sindacale e corporativo¹³⁶.

Panunzio differenziava tra i due concetti di popolo e nazione: «La nazione non è il popolo. La Nazione non solo è qualche cosa di più, di più storicamente e idealmente determinato, del popolo, preso quest'ultimo anche in senso storico ed organico. La nazione rappresenta un plus valore rispetto al popolo, in quanto la nazione, che appartiene alla storia della cultura e della civiltà, non è qualsiasi popolo, ma solo quel popolo, avente una particolare anima, un suo individuale temperamento spirituale, una sua particolare cultura ed educazione, una sua personale storia ideale»¹³⁷. Questo scarto aveva conseguenze dirette sull'articolazione del concetto di Stato-Nazione. L'immedesimazione reciproca tra Stato e sindacati aveva infatti permesso il superamento dello Stato-popolo nato dalla rivoluzione francese e dello Stato-classe sorto con la rivoluzione russa, aprendo la strada all'affermazione dello Stato-Nazione¹³⁸. In un altro passaggio del volume rinveniva nei processi di socializzazione dello Stato e di statualizzazione del popolo gli elementi che avevano condotto, per la prima volta nella storia, ad una «reale, non verbale, sovranità nazionale o popolare; dappoiché, se ben si nota, l'Organo supremo, Re, Capo del Governo, Gran Consiglio, non è che la espressione diretta e la puntualizzazione del popolo o della Nazione»¹³⁹.

Il ripensamento dell'idea di nazione promossa dal fascismo aveva rappresen-

tato un passaggio fondamentale verso la costruzione di un nuovo orizzonte della statualità, capace di superare le secche del sistema liberale e di spingere il discorso fino a promuovere l'identificazione tra Stato e nazione. Sulla scorta del ripensamento promosso dal nazionalismo postbellico, il regime fascista immaginava sé stesso (e lo Stato che incarnava) come la più alta espressione della nazione, pur non guardando a essa come un fattore della propria legittimazione.

Nonostante la centralità che il discorso nazionale assumeva nel fascismo, l'idea di nazione restò un territorio solcato da proposte definitorie piuttosto ambigue e poco stringenti dal punto di vista strettamente giuridico. Secondo Panunzio il concetto giuridico di Nazione aveva permesso al diritto pubblico di superare «il suo capo delle tempeste, e arriva[re] a naturalizzarsi, a obbiettivarsi, a definirsi, passando dalla fase di problema a quello di teorema, dalla fase di idea e di aspirazione, di esigenza, alla fase di fatto e di istituto, dall'incerto al certo»¹⁴⁰. Grazie alla revisione del concetto di nazione, insomma, lo Stato «da verbo si [era fatto] carne». Eppure, lo statuto concettuale della Nazione, intrappolato nell'ipostatizzazione della sua identità – pur variamente interpretata – con lo Stato, restava sfuggente. Non sembrava in altre parole lo strumento più adatto ad assicurare il processo di assorbimento dell'individuo – preso nella sua singolarità o nella sua variante più generale di popolo – nello Stato. Come aveva scritto Mussolini, «nel concetto fascista il popolo è Stato e lo Stato è popolo. Gli strumenti coi quali questa identità si realizza nello Stato sono il Partito e la Corporazione. Il Partito è oggi lo strumento formida-

bile nel medesimo tempo estremamente capillare che immette il popolo nella vita politica generale dello Stato»¹⁴¹.

Il dispositivo a cui il fascismo guardò con maggiore interesse per rendere autenticamente nazionale lo Stato fascista fu proprio il partito, per molti vero e proprio motore dell'approccio totalitario all'unità politica promosso dal fascismo. È dunque al nesso Stato-partito che guardiamo ora, pur sommariamente, per avanzare nel nostro viaggio all'interno del caleidoscopico orizzonte concettuale dello Stato fascista.

8. *Stato-partito e Partito-Stato*

Il protagonismo del partito nella ridefinizione della dinamica statale era stato sottolineato fin dalla metà degli anni Venti da Volpicelli, per il quale lo Stato «è sempre ed essenzialmente Stato-partito, ossia quel partito che prevale e s'impone in virtù della sua forza, che è sempre ed essenzialmente forza morale, prestigio, valore liberamente riconosciuto e vissuto dalla coscienza»¹⁴². Esattamente dieci anni dopo, Gaspare Ambrosini, tra i più attenti osservatori del mutamento paradigmatico che il partito politico andava assumendo nella dinamica giuridica e istituzionale dello Stato, rifletteva sul ruolo centrale del Partito nazionale fascista sottolineando come il suo studio approfondito fosse «indispensabile per la conoscenza e la comprensione del nuovo diritto pubblico italiano, giacché il Partito costituisce non solo una realtà storica e politica, ma anche una realtà giuridica specialissima, che esplica una funzione fondamentale nella vita del Regime e piglia posto tra le istituzioni dello Stato»¹⁴³. Non è il

caso di ripercorrere il cammino del partito fascista, che da movimento schierato contro lo Stato si è lanciato alla sua conquista, divenendo in pochi anni regime; ci limitiamo ad accennare ad alcune delle traiettorie seguite dalla dottrina giuridica per descrivere le caratteristiche del partito che si fa Stato o, a seconda dei punti di vista presi in esame, dello Stato-partito.

Nato come organismo nelle mani di Mussolini per realizzare lo Stato etico¹⁴⁴, il Pnf si è progressivamente trasformato, divenendo un organo dello Stato e incidendo sulle strutture stesse della statualità¹⁴⁵. L'inserzione del partito nella costituzione dello Stato rappresenta, secondo quanto ricordava Maurizio Maraviglia nel 1927, «la riforma centrale, l'audace svolta costituzionale, che costituisce la vera grande originalità del regime fascista»¹⁴⁶. Qualche anno dopo, a fine anni Trenta, Panunzio avrebbe tracciato, non senza enfasi, il senso di quello sviluppo: «Il partito creava lo Stato, e, a sua volta, lo Stato, creato dal partito, si basava sul partito»¹⁴⁷.

Il percorso del partito nello Stato fascista ha seguito due direttrici. Accanto a un processo di crescente politicizzazione degli organi dello Stato, il Pnf è stato sottoposto a una progressiva «subordinazione gerarchica e funzionale»¹⁴⁸ da parte dello Stato. L'introduzione del regime a partito unico (novembre 1926), la trasformazione del fascio littorio in simbolo dello Stato (dicembre 1926), la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Carta del Lavoro approvata nell'aprile 1927 dal Gran Consiglio del Fascismo, la successiva costituzionalizzazione del massimo organo del Partito, come pure l'imposizione dell'iscrizione al Partito come condizione necessaria per l'ammissione agli impieghi dello Stato, sono alcune delle

tappe simboliche del percorso di politicizzazione dello Stato promosso nella seconda metà degli anni Venti da Mussolini¹⁴⁹. L'altra faccia di questo percorso orientato a fascistizzare lo Stato è, come noto, il processo di statalizzazione impresso al Pnf negli anni a venire, ma che in fondo era stato avviato da tempo.

La dottrina giuridica ha reagito in modo differenziato a questo processo. Come sottolineava Panunzio, «il punto critico e problematico che è il vero tormento e l'aculeo dei giuristi e della Scienza giuridica, sta [...] nello studio del Partito nel [...] momento [...] del suo rapporto con lo Stato. È qui, non nel primo momento in cui il Partito è e si presenta come una pura istituzione politica, che esso diventa [...] una "istituzione di diritto pubblico". Ma, ed è qui il vero problema, quale è la natura specifica di questa istituzione di diritto pubblico? E come si spiega poi che in un successivo momento, distinto dal secondo, logicamente e giuridicamente, questa *istituzione* si comporta, diventa ed è infine un vero e proprio organo dello Stato; non solo, ma un organo costituzionale dello Stato; e non basta, ma, ancora, un organo supremo, o parte dell'organo supremo?»¹⁵⁰.

La dottrina del partito avanzata dalla giuspubblicistica del ventennio fu tutt'altro che univoca. La risposta di Ambrosini al quesito di Panunzio era netta: «Essendo diventato Regime, il Partito Nazionale Fascista non poteva rimanere Partito nel senso letterale e tradizionale della parola, cioè organo di parte, ma si trasformava necessariamente in un'entità diversa, in organo politico dello Stato»¹⁵¹. La lettura del Partito Nazionale Fascista come «organo dello Stato» fu condivisa da molti, a partire da Costamagna, Carlo Arturo Jemolo,

Costantino Mortati, Giuseppe Miceli, ma non da tutti. Come avrebbe ricordato Mortati nel 1941, la dottrina si divideva «in una opinione di minoranza, che ritiene doversi attribuire al partito la posizione di organo dello Stato, ed una maggioranza, che invece assegna ad esso la posizione di ente ausiliare autonomo»¹⁵². Su posizioni più inclini a pensare il partito come istituto, come persona giuridica o come ente ausiliario dello Stato si muovevano, tra gli altri, Giacomo Perticone, Carlo Esposito, Umberto Prosperetti, Paolo Biscaretti di Ruffia, Vincenzo Zangara¹⁵³.

Non conta stabilire quale fu l'interpretazione vincente, ma preme sottolineare l'evoluzione conosciuta dalla riflessione sull'idea di partito sul finire degli anni Trenta, in corrispondenza con la contesa metodologica che andava segnando il paesaggio giuridico nazionale. Grazie in particolare alla riflessione di una nuova generazione di giuspubblicisti – tra cui Mortati, Crisafulli ed Esposito – promotori di una prospettiva non più piattamente statalista, si giungeva a un'interpretazione del partito come strumento di trasformazione della molteplicità sociale in una proposta di unità politica¹⁵⁴. In particolare, grazie alla dottrina mortatiana della costituzione il partito poteva uscire dalla stretta dello Stato e divenire un elemento centrale della dinamica costituzionale, «portatore di un principio di unità politica, ossia di una visione generale che, per quanto proveniente da una determinata parte, aveva la peculiare caratteristica di sapere prendere in considerazione tutti i singoli interessi sociali»¹⁵⁵.

Conclusioni

Il viaggio nell'orizzonte concettuale della statualità fascista dovrebbe prevedere altre tappe, solo in apparenza minori. Per completare il quadro si dovrebbero richiamare numerose altre facce (e formule) del composito Stato fascista, condensate nelle espressioni Stato imprenditore, Stato polizia, Stato governo, Stato burocrazia, Stato gerarchico, Stato macchina, Stato impero; l'obiettivo era però di ripercorrere solo le principali formule attraverso cui è stata letta e scomposta la realtà statuale fascista.

Ogni nucleo concettuale considerato descrive un singolo aspetto della tumultuosa esperienza storico-politica del fascismo e suggerisce di pensare lo Stato fascista come una costellazione di temi, idee e discorsi intorno a cui il regime ha sviluppato la propria narrazione. Una narrazione che è passata spesso, lo notava Maggiore nel 1925 intervenendo nel dibattito sulla forza e l'eticità dello Stato, per la ricerca di argomentazioni oppositive e soluzioni concettuali a contrasto: «Il nuovo Stato si dice [...] è lo *Stato forte*; è lo *Stato etico*; è lo *Stato nazionale*; è lo *Stato antidemocratico*, *antilibera*le, *antiparlamentare*. L'antico Stato si difendeva mentre il nuovo attacca; il nuovo Stato disciplina ed educa, laddove l'antico diseducava e corrompeva [...]. Ecco, senza dubbio, una collezione di bellissime frasi, che danno un piacevole ronzio all'orecchio, intonate come sono alla disorde armonia dei contrasti. Il procedimento per antitesi – come le dissonanze della musica – è tra quelli che colpiscono più la fantasia. Così oggi, per le intelligenze incalorite dalla passione politica, non c'è che Stato e antistato, nazione e antinazione, patria e antipatria [...] Nel mondo non c'è più posto per i ter-

mini medi; tutto è estremo, tutto è dialettica di contrari irreconciliabili»¹⁵⁶.

Dietro l'unità e la monoliticità tanto evocata dalla retorica fascista, ha preso forma negli anni un paesaggio costituzionale assai più frastagliato, segnato da eclatanti novità e costruito discorsivamente come un rovesciamento della tradizione statuale precedente. Guardato nel complesso, ha la forma di un puzzle storico-concettuale in molta parte disorganico e slabbrato, traduzione di un progetto politico e istituzionale dai contorni altrettanto labili e in costante movimento.

- ¹ S. Panunzio, *Teoria generale dello Stato fascista. Appunti di lezioni*, Padova, Cedam, 1937, p. 49.
- ² *Ibidem*.
- ³ P. Costa, *Lo "Stato totalitario": un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 28, 1999, p. 143.
- ⁴ S. Cassese, *Lo Stato fascista*, Bologna, il Mulino, 2010, p. 7.
- ⁵ F. Ercole, *La rivoluzione fascista*, Palermo, Ciuni, 1936, citato in P. Pombeni, *Demagogia e tirannide. Uno studio sulla forma-partito del fascismo*, Bologna, il Mulino, 1984, pp. 402-403.
- ⁶ *Ibidem*.
- ⁷ C. Esposito, *Lo Stato fascista*, in «Jus», n. 1, 1940, p. 103. Per una ricostruzione del percorso dottrinale di Esposito si rinvia a F. Modugno, *Esposito, Carlo, in Il contributo alla storia del Pensiero - Diritto*, Roma, Enciclopedia Italiana, 2012, *ad vocem*.
- ⁸ Ivi, pp. 103-104.
- ⁹ Ivi, p. 104.
- ¹⁰ *Ibidem*.
- ¹¹ Ivi, p. 105.
- ¹² Ivi, p. 106.
- ¹³ *Ibidem*.
- ¹⁴ Ivi, p. 107.
- ¹⁵ Cassese, *Lo Stato fascista*, cit., p. 31.
- ¹⁶ Cfr. *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1999, pp. 1-852; P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 281 ss; F. Lanchester, *Pensare lo Stato. I giuspubblicisti nell'Italia unitaria*, Roma-Bari, Laterza, 2004; Cassese, *Lo Stato fascista*, cit., pp. 47-78; G. Melis, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Bologna, il Mulino, 2018.
- ¹⁷ S. Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, in *Scritti minori*, Milano, Giuffrè, 1950. Cfr. sul punto P. Grossi, *Lo Stato moderno e la sua crisi (a cento anni dalla pro-*
- lusione pisana di Santi Romano)*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», n. 1, 2011, pp. 1-22; S. Cassese, *La prolusione romana sulla crisi dello Stato moderno e il suo tempo*, in «Le Carte e la Storia», n. 1, 2012, pp. 5-8; A. Luongo, *Lo Stato moderno in trasformazione. Momenti del pensiero giuridico italiano del primo Novecento*, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 17-45.
- ¹⁸ A. Rocco, *Crisi dello Stato e sindacati* (1920), in *Scritti e discorsi politici*, Milano, Giuffrè, 1938, vol. II, p. 631. Su Rocco si veda F. Lanchester, *Alfredo Rocco e le origini dello Stato totale*, in E. Gentile, F. Lanchester, A. Tarquini (a cura di), *Alfredo Rocco: dalla crisi del parlamentarismo alla costruzione dello Stato nuovo*, Roma, Carocci, 2010, pp. 15-38. Per un esame della letteratura della crisi sullo Stato si rimanda a L. Mangoni, *La crisi dello Stato liberale e i giuristi italiani*, «Studi Storici», n. 23/1, 1982, pp. 75-100; M. Cau, *Il secolo inquieto. Forme novecentesche del discorso sullo Stato e la sua crisi*, in C. Cornelissen, P. Pombeni (a cura di), *Spazi politici, società e individuo: le tensioni del moderno*, Bologna, il Mulino, 2016, pp. 285-314.
- ¹⁹ I. Stolzi, *Fascismo e cultura giuridica*, in «Studi Storici», n. 55/1, 2014, p. 153.
- ²⁰ Panunzio, *Teoria generale dello Stato fascista*, cit., p. 67.
- ²¹ Ivi, p. 68.
- ²² B. Mussolini, *Fascismo. Dottrina politica e sociale*, in *Enciclopedia Italiana*, Roma, Treccani, 1932, p. 850; «per il fascista, tutto è nello Stato, e nulla di umano o spirituale esiste, e tanto meno ha valore, fuori dello Stato».
- ²³ *Ibidem*.
- ²⁴ *Ibidem*.
- ²⁵ G. Maggiore, *Stato forte e stato etico*, in «La palestra del diritto», 1 marzo 1925, p. 1.
- ²⁶ *Ibidem*.
- ²⁷ *Ibidem*.
- ²⁸ J. Petersen, *La nascita del concetto di «Stato totalitario» in Italia*, in «Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento», n. I, 1975, pp. 143-168.
- ²⁹ B. Mussolini, *Discorso dell'Ascensione. Il regime fascista per la grandezza d'Italia*, Roma, Libreria del Littorio, 1927.
- ³⁰ Id., *Fascismo. Idee fondamentali*, cit., p. 847.
- ³¹ La bibliografia sul tema è vastissima; ci si limita a richiamare i classici A. Siegel (Hrsg.), *Totalitarismustheorien nach dem Ende des Kommunismus*, Köln-Weimar, Böhlau, 1998; E. Jesse (Hrsg.), *Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Eine Bilanz der internationalen Forschung*, Baden Baden, Nomos, 1999; E. Traverso, *Totalitarismo. Storia di un dibattito*, Milano, Bruno Mondadori, 2002; S. Forti, *Il totalitarismo*, Roma-Bari, Laterza, 2001.
- ³² Esposito, *Lo Stato fascista*, cit., p. 105.
- ³³ Cassese, *Lo Stato fascista*, cit., pp. 26-27.
- ³⁴ E. Gentile, *La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista*, Roma, NIS, 1995, p. 130.
- ³⁵ Melis, *La macchina imperfetta*, cit., p. 534.
- ³⁶ Costa, *Lo Stato totalitario*, cit., p. 64.
- ³⁷ F. Battaglia, *Il corporativismo come essenza assoluta dello Stato*, in «Archivio di studi corporativi», 1935, p. 318.
- ³⁸ M. Gregorio, *Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 151.
- ³⁹ *Ibidem*.
- ⁴⁰ G. Leibholz, *Il secolo XIX e lo Stato totalitario del presente*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1938, p. 9.
- ⁴¹ B. Mussolini, *Cinque anni dopo San Sepolcro*, in Id., *Scritti e Discorsi*, vol. IV, a cura di V. Piccoli, Milano, Hoepli, 1934, p. 71.
- ⁴² Id., *Fascismo. Dottrina politica e sociale*, cit., p. 850.
- ⁴³ G. Volpe, *Fascismo. Storia*, in *Enciclopedia Italiana*, Roma, 1936, p. 871.

- ⁴⁴ F. Battaglia, *Stato*, in *Enciclopedia Italiana*, Roma, 1936, p. 618.
- ⁴⁵ H. Heller, *L'Europa e il fascismo*, a cura di C. Amirante, Milano, Giuffrè, 1987, p. 179.
- ⁴⁶ *Ibidem*.
- ⁴⁷ A. Rocco, *La trasformazione dello stato: dallo stato liberale allo stato fascista*, Roma, La Voce, 1927, p. 16.
- ⁴⁸ Heller, *L'Europa e il fascismo*, cit., p. 188.
- ⁴⁹ *Ibidem*.
- ⁵⁰ Maggiore, *Stato forte e stato etico*, cit., p. 1.
- ⁵¹ *Ibidem*.
- ⁵² Nei quaderni del carcere (8, XXVIII, § 179) Gramsci scriveva: «Mi pare che ciò che di più sensato e concreto si possa dire a proposito dello Stato etico e di cultura è questo: ogni Stato è etico in quanto una delle sue funzioni più importanti è quella di elevare la grande massa della popolazione a un determinato livello culturale e morale, livello (o tipo) che corrisponde alle necessità di sviluppo delle forze produttive e quindi agli interessi delle classi dominanti»; A. Gramsci, *I quaderni del carcere*, Vol. II, a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1975, p. 1049. In Gobetti il tema dello Stato etico è affrontato in un'ottica liberale e antigentiliana: «In politica checché ne sembrai ai filosofi, lo Stato è etico in quanto non professa nessuna teoria: questa posizione di equilibrio è la sola che non ci ponga di fronte all'insolubile problema di fissare quali siano gli organi di questa pretesa morale statale; e ci garantisce la possibilità che ogni etica, come ogni politica, sia da esso rispettata in quanto si rimette il giudizio della validità sociale di cui ciascuna idea potrà menar vanto ai risultati della libera lotta e della storia impreveduta»; P. Gobetti, *La rivoluzione liberale*, Torino, Einaudi, 1948, p. 66.
- ⁵³ G. Gentile, *Che cosa è il fascismo*, Firenze, Vallecchi, 1925, p. 36.
- ⁵⁴ Mussolini, *Fascismo. Dottrina politica e sociale*, cit., p. 850.
- ⁵⁵ F. Battaglia, *La concezione speculativa dello Stato* (1935), in F. Battaglia, in «Rivista italiana di scienze giuridiche», 1935, ora in Id., *Scritti di teoria dello Stato*, Milano, Giuffrè, 1939, pp. 164-165.
- ⁵⁶ Per Panunzio, che riconosceva la superiorità della morale sul diritto, lo Stato etico definiva «il concetto dello Stato nella pienezza dei suoi aspetti e nella totalità dei suoi rapporti»; S. Panunzio, *Lo Stato di diritto*, Città di Castello, Lapi, 1921, p. 168.
- ⁵⁷ Sul punto si veda P. Costa, *Lo Stato di diritto: un'introduzione storica*, in P. Costa, D. Zolo, *Lo stato di diritto: storia, teoria, critica*, Milano, Feltrinelli, 2002, p. 149.
- ⁵⁸ Si veda C. Altini, *Gentile e lo Stato etico corporativo*, in *Croce e Gentile. La cultura italiana e l'Europa*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2016, pp. 567-572.
- ⁵⁹ B. Croce, *Etica e politica*, Roma-Bari, Laterza, 1973, p. 118; La sua visione dello Stato procedeva su binari assai distanti da quelli gentiliani: «Sta bene che si parli dello Stato e, nel parlarne, lo si metaforeggi quasi un'entità; ma in effetto, lo Stato non è altro che l'uomo nel suo pratico operare e, fuori dell'uomo praticamente operante, non serba realtà veruna»; *ivi*, p. 148.
- ⁶⁰ G. Gentile, *I fondamenti della filosofia del diritto*, 3ª ed, Firenze, Sansoni, 1961, p. 112.
- ⁶¹ Come dichiarò Gentile in occasione della conferenza fiorentina *Che cos'è il fascismo* tenuta nel marzo 1925, «noi pensiamo che lo Stato sia la stessa personalità dell'individuo, spogliata dalle differenze accidentali, sottratta alla preoccupazione astratta degl'interessi particolari [...] personalità [...] dove l'individuo sente come suo l'interesse generale, e vuole perciò come volontà generale»; G. Gentile, *Che cos'è il fascismo. Discorsi e polemiche*, Firenze, Vallecchi, 1925, p. 35. In ciò risiedeva la distanza tra l'agnosticismo dello Stato liberale e l'eticità di quello fascista.
- ⁶² G. Maggiore, *Sulla polemica Croce-Gentile. Stato forte e stato etico*, in «La palestra del diritto», 1 luglio 1925, p. 1. Sul dibattito animato da Maggiore e Pagano è intervenuto di recente M. Caravale, *Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo*, Bologna, il Mulino, 2016, p. 162.
- ⁶³ Maggiore, *Sulla polemica Croce-Gentile*, cit., p. 1.
- ⁶⁴ B. Croce, *Elementi di politica*, in Id., *Etica e politica*, Bari, Laterza, 1973, p. 174.
- ⁶⁵ Battaglia, *La concezione speculativa dello Stato*, cit., p. 141.
- ⁶⁶ *Ivi*, p. 120. Per un esame della polemica tra Battaglia e Croce si rinvia a G. Russo, *Lo Stato e l'etica. Il carteggio di Felice Battaglia con Benedetto Croce (1927-1951)*, in «Peloro. Rivista del dottorato in scienze umanistiche», n. VI/1, 2021, pp. 45-80.
- ⁶⁷ Battaglia, *Dall'individuo allo Stato*, in Id., *Scritti di teoria dello Stato*, cit., p. 60.
- ⁶⁸ G. Del Vecchio, *Etica, diritto e Stato*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», n. XIV, 1934, pp. 726-768. Cfr. L. Avitabile, *Giorgio Del Vecchio, filosofo del diritto tra le due guerre*, in G. Bartoli (a cura di), *I filosofi del diritto alla 'Sapienza' tra le due Guerre*, Roma, Sapienza Università Editrice, 2017, pp. 13-42.
- ⁶⁹ Sul punto si rinvia ai lavori di G. Santomassimo, *La terza via fascista. Il mito del corporativismo*, Roma, Carocci, 2006; A. Gagliardi, *Il corporativismo fascista*, Roma-Bari, Laterza, 2010; I. Stolz, *L'ordine corporativo*, Milano, Giuffrè, 2007; Cassese, *Lo Stato fascista*, cit.
- ⁷⁰ Dal punto di vista teorico si era sviluppato nel tardo Ottocento in seno al cattolicesimo sociale europeo (quello di Ketteler, Vogelsang, la Tour du Pin, de Mun, Toniolo) e al solidarismo francese (quello di Durkheim, Duguit, Boncour), che aspiravano a un riordino dei rapporti tra Stato e società capace di garantire una

- maggior autonomia alla dinamica sociale; cfr. C. Vallauri, *Le origini del corporativismo*, Roma, Bulzoni, 1971, pp. 10-64; Santomassimo, *La terza via fascista*, cit., pp. 86-91; S.F. Riquelme, *Corporativismo y sociología en Émile Durkheim. Apuntes de política social*, in «Nonnullus. Revista Digital de Historia», n. 6, pp. 63-82.
- ⁷¹ Cassese, *Lo Stato fascista*, cit., p. 96.
- ⁷² G. Tarello, *Il termine "corporativismo" e le sue accezioni*, in G. Vardaro (a cura di), *Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: Ieri e oggi*, Milano, Franco Angeli, 1988, pp. 35-49.
- ⁷³ P. Costa, *Corporativismo, corporativismi, discipline: a proposito della cultura giuridica del fascismo*, «Quaderni di storia dell'economia politica», n. 2-3, 1990, p. 405.
- ⁷⁴ S. Panunzio, *Il fondamento giuridico del fascismo*, Roma, Bonacci, 1987, p. 139.
- ⁷⁵ I. Stolzi, *Private, public and collective: The twentieth century in Italy from fascism to democracy*, in M. Rask, C. Thornhill (Eds.), *Law and the formation of modern Europe. Perspectives from the historical sociology of law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 153-155; M. Cau, *The Public-Private Dichotomy in Fascist Corporativism: Discursive Strategies and Models of Legitimization*, in «Politics and Governance», n. 5, 2017, pp. 26-33.
- ⁷⁶ A. Rocco, *Scritti e discorsi politici*, Milano, Giuffrè, 1938, p. 478.
- ⁷⁷ Canonicamente si distinguono sei fasi nello sviluppo del progetto corporativo; cfr. Melis, *La macchina imperfetta*, cit., pp. 413 ss.
- ⁷⁸ Stolzi, *L'ordine corporativo*, cit., p. 27.
- ⁷⁹ Ivi, p. 108.
- ⁸⁰ B. Mussolini, *La crisi economica mondiale*, in Id., *Opera Omnia*, vol. XXIV, a cura di E. Susmel, Firenze, La Fenice, 1951, p. 258.
- ⁸¹ In particolare Stolzi, *L'ordine corporativo*, cit.
- ⁸² G. Bottai, *Esperienza corporativa*, Firenze, Vallecchi, 1934, p. 569. Per un profilo di Bottai si rinvia a S. Cassese, *Un programmatore degli anni Trenta: Giuseppe Bottai*, in «Politica del diritto», n. 1, 1970, pp. 409 ss; Stolzi, *L'ordine corporativo*, cit., pp. 134 ss.
- ⁸³ Cassese, *Lo Stato fascista*, cit., p. 100.
- ⁸⁴ Panunzio, *Teoria generale dello Stato fascista*, cit., p. 16. Sull'interpretazione panunziana del corporativismo cfr. Stolzi, *L'ordine corporativo*, cit., pp. 134 ss.
- ⁸⁵ Panunzio, *Teoria generale dello Stato fascista*, cit., p. 25. Si veda inoltre Id., *L'essenza giuridica della corporazione*, in *Studi giuridici in onore di Santi Romano*, Vol. II, Padova, Cedam, 1940, pp. 466 ss.
- ⁸⁶ Id., *Teoria generale dello Stato fascista*, cit., p. 26.
- ⁸⁷ C. Costamagna, *Manuale di diritto corporativo italiano, fonti e motivi della legislazione sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro*, Torino, Utet, 1927, p. 38.
- ⁸⁸ Sul punto si veda M. Toraldo Di Francia, *Carlo Costamagna*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero – Il Diritto*, Roma, Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 504 ss.
- ⁸⁹ C. Costamagna, *Dottrina del fascismo*, Torino, Utet, 1938, p. 165.
- ⁹⁰ *Ibidem*.
- ⁹¹ Ivi, p. 166.
- ⁹² Per un approfondimento delle concezioni immanentistiche di Spirito e Volpicelli e delle differenze tra i loro percorsi cfr. Stolzi, *L'ordine corporativo*, cit., pp. 175 ss.
- ⁹³ Costa, *Lo Stato totalitario*, cit., p. 100.
- ⁹⁴ G. Del Vecchio, *Individuo, Stato e corporazione*, in Id., *Saggi intorno allo Stato*, Roma, Istituto di filosofia del diritto, 1935, p. 135.
- ⁹⁵ Sul tema cfr. Caravale, *Una incerta idea*, cit., pp. 213-226.
- ⁹⁶ F. Battaglia, *Stato. Storia del nome*, in *Enciclopedia Italiana*, vol. XXXII, Roma, Treccani, 1936, pp. 613-619.
- ⁹⁷ *Ibidem*.
- ⁹⁸ *Ibidem*.
- ⁹⁹ P. Costa, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi della cultura giuridica italiana tra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 289 ss.
- ¹⁰⁰ U. Spirito, *Individuo e Stato nella concezione corporativa*, in *Atti del Secondo convegno di studi sindacali e corporativi*, Roma, Tipografia del Senato, 1932, p. 136.
- ¹⁰¹ Del Vecchio, *Individuo, Stato e corporazione*, in Id., *Saggi intorno allo Stato*, cit., p. 135.
- ¹⁰² Il punto di vista di Romano sul modello sindacale e corporativo proposto da Rocco non fu peraltro particolarmente critico. Il pluralismo di Romano si conciliava infatti con una visione statocentrica del fenomeno giuridico. Le comunità intermedie (corporazioni, sindacati, enti) erano parte funzionale dello Stato e alla sua regia andavano ricondotti, ma non dovevano essere schiacciati e identificati con lo Stato; cfr. Costa, *Lo Stato immaginario*, cit., pp. 134 ss.
- ¹⁰³ Stolzi, *Stato corporativo*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero – Diritto*, cit., pp. 497-503.
- ¹⁰⁴ Id., *L'ordine corporativo*, cit.
- ¹⁰⁵ W. Cesarini Sforza, *Il corporativismo come esperienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 1942, p. IV.
- ¹⁰⁶ Costa, *Corporativismo, corporativismi, discipline*, cit., p. 410.
- ¹⁰⁷ Santomassimo, *La terza via fascista*, cit., p. 16.
- ¹⁰⁸ Cesarini Sforza, *Il corporativismo come esperienza giuridica*, cit., pp. 279-287.
- ¹⁰⁹ Mussolini, *Dottrina. Idee fondamentali*, cit., p. 848. La sezione *Idee fondamentali* della voce *Fascismo* era stata in vero redatta da Gentile.
- ¹¹⁰ *Ibidem*.
- ¹¹¹ *Ibidem*.
- ¹¹² *Ibidem*.
- ¹¹³ M. Gregorio, *Declinazioni della nazione nella giuspubblicistica italiana*, in G. Cazzetta (a cura di), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna, il Mulino, 2013, p. 242.
- ¹¹⁴ Id., *Parte totale*, cit., p. 147.
- ¹¹⁵ *Ibidem*.

- ¹¹⁶ Id., *Declinazioni della nazione nella giuspubblicistica italiana*, cit., p. 245.
- ¹¹⁷ *Ibidem*.
- ¹¹⁸ Nel programma del Partito fascista redatto da Mussolini nel 1921 era scritto: «La Nazione non è la semplice somma degli individui viventi nè lo strumento dei Partiti pei loro fini, ma un organismo comprendente la serie indefinita delle generazioni di cui i singoli sono elementi transeunti; è la sintesi suprema di tutti i valori materiali e immateriali della stirpe. Lo Stato è l'incarnazione giuridica della Nazione».
- ¹¹⁹ *L'ordinamento dello Stato fascista*, Roma, Libreria dello Stato, 1936, p. 22.
- ¹²⁰ Dal *Discorso pronunciato alla Seconda Assemblea Quinquennale del Regime*, Roma, 18 marzo 1934.
- ¹²¹ Battaglia, *Stato*, in *Enciclopedia Italiana*, 1936, cit., p. 616.
- ¹²² *Ibidem*.
- ¹²³ *Ibidem*.
- ¹²⁴ C. Costamagna, *Storia e dottrina del fascismo*, Torino, Utet, 1940, p. 147.
- ¹²⁵ C. Esposito, *Lo Stato e la Nazione italiana*, in «Archivio di Diritto Pubblico», n. II, 1937, pp. 409-485.
- ¹²⁶ Ivi, p. 409.
- ¹²⁷ *Ibidem*.
- ¹²⁸ Ivi, p. 411.
- ¹²⁹ Ivi, p. 419.
- ¹³⁰ Ivi, p. 434.
- ¹³¹ Ivi, p. 454.
- ¹³² Ivi, p. 455.
- ¹³³ Ivi, p. 484.
- ¹³⁴ È il caso, tra gli altri, di Santi Romano o Emilio Crosa; S. Romano, *Corso di diritto costituzionale*, Padova, Cedam, 1933, p. 46; E. Crosa, *Diritto costituzionale*, Torino, Utet, 1937, p. 35.
- ¹³⁵ Esposito, *Lo Stato e la Nazione italiana*, cit., p. 485.
- ¹³⁶ Panunzio, *Teoria generale dello Stato fascista*, cit., p. 13.
- ¹³⁷ Ivi, p. 21.
- ¹³⁸ Ivi, p. 24.
- ¹³⁹ Ivi, p. 99.
- ¹⁴⁰ S. Panunzio, *Popolo, Nazione, Stato*, Firenze, La Nuova Italia, 1933, p. 22.
- ¹⁴¹ B. Mussolini, *Scritti e discorsi*, IX, Milano, Hoepli, 1935, p. 33.
- ¹⁴² Volpicelli, *Lo Stato fascista*, cit., p. 148; il passaggio è richiamato anche da Caravale, *Una incerta idea*, cit., p. 176.
- ¹⁴³ G. Ambrosini, *Il partito fascista e lo Stato*, in «Civiltà fascista», n. I, 1934, p. 5.
- ¹⁴⁴ Ivi, p. 20.
- ¹⁴⁵ Cassese, *Lo Stato fascista*, cit., pp. 36 ss.
- ¹⁴⁶ Il passo è ricordato in Pombeni, *Demagogia e tirannide*, cit., p. 333.
- ¹⁴⁷ Panunzio, *Teoria generale dello Stato*, cit., p. 486.
- ¹⁴⁸ Gregorio, *Parte totale*, cit., p. 163.
- ¹⁴⁹ Cfr. Ambrosini, *Il partito fascista e lo Stato*, cit., pp. 14-15.
- ¹⁵⁰ Panunzio, *Teoria generale dello Stato fascista*, cit., p. 12.
- ¹⁵¹ Ambrosini, *Il partito fascista e lo Stato*, cit., p. 19. In un altro passaggio scrive: «[Il Partito fascista] ha nello Stato una posizione che nessun Partito storico ha mai avuto nè avrebbe mai potuto avere. Nella realtà politica e giuridica il Partito ha assunto tale rilevanza e funzione che non è possibile considerarlo come semplice associazione di diritto pubblico od anche come istituzione sussidiaria dello Stato. Si tratta di un'istituzione che, pur conservando la forma associativa, è divenuta organo politico dello Stato»; ivi, p. 39.
- ¹⁵² C. Mortati, *Sulla posizione del partito nello Stato*, in *Stato e diritto*, 1941, ora in Id., *Raccolta di scritti*, Milano, Giuffrè, 1972, vol. IV, p. 501.
- ¹⁵³ Sul punto si rinvia a Caravale, *Una incerta idea*, cit., pp. 300-301.
- ¹⁵⁴ Gregorio, *Parte totale*, cit., pp. 240 ss.
- ¹⁵⁵ Ivi, p. 242.
- ¹⁵⁶ Maggiore, *Stato forte e Stato etico*, «La palestra del diritto», 1 marzo 1925.